

San Donà di Piave, 19.07.2024

Spettabile ditta

**Oggetto: adempimenti e nuove tariffe per i controlli ufficiali sulle Imprese all'ingrosso del settore alimentare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2021 che sostituisce il D.Lgs. n. 194/2008. Applicazione delle tariffe forfettarie annuali alle attività di centro cottura.**

A seguito del D.Lgs. n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, sono stabilite nuove modalità per le tariffe di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Le Imprese Alimentari che ricadono nell'ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'Allegato 2 del citato Decreto, devono presentare alla AULSS 4 Veneto Orientale entro il mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (vedi Allegato).

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione, l'AULSS applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (**Fascia di Rischio**) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del citato Decreto non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sono tenute alla presentazione dell'autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria le Imprese Alimentari (OSA) con attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, indicate nella sezione 6 dell'allegato A del D.Lgs. n. 32/2021, calcolata su base annua, differenziata in tre fasce di rischio e che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - **una quantità superiore al 50 per cento** della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto.

Relativamente gli stabilimenti esercitanti l'attività di centro cottura, con fornitura di pasti preparati a terminali di distribuzione (rientranti nella voce "Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)" alla tabella A della sezione 6 dell'allegato 2 del decreto), si precisa che sono da considerarsi nel computo della quantità di merce commercializzata all'ingrosso tutti i pasti distribuiti a terminali di distribuzione sia aventi la medesima ragione sociale sia di altri

operatori, all'infuori dello stabilimento annesso al centro cottura (se presente) e di un solo terminale di distribuzione considerato funzionalmente connesso che vende/somministra al consumatore finale, in cui la commercializzazione/somministrazione dei pasti è da intendersi al dettaglio.

**Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie:**

- gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

L'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per i controlli ufficiali negli stabilimenti (il cui modello è allegato alla presente comunicazione), compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente, dovrà essere trasmessa all'attenzione del SIAN a mezzo PEC, al seguente indirizzo: [protocollo.aulss4@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss4@pecveneto.it)

Insieme all'autodichiarazione succitata, si chiede di inviare il modulo di autodichiarazione specifico per l'attività di centro cottura (allegato alla presente comunicazione), indicando nello stesso tutti i punti di distribuzione serviti, sia propri sia gestiti da altri operatori.

In caso la Vostra ditta abbia diversi stabilimenti registrati per l'attività di centro cottura e assoggettabili alla tariffa forfettaria di cui alla presente comunicazione siti nel territorio di competenza della scrivente AULSS (comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto), la documentazione deve essere compilata per ogni stabilimento esercitante l'attività di centro cottura presente sul territorio interessato.

L'attestazione del pagamento, se dovuto, dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l'invio dell'autocertificazione.

Nel caso in cui l'operatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'AULSS applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali, nonché alle spese amministrative (euro 12,40) ed emette una nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'AULSS applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Servizio di Igiene degli Alimenti  
e della Nutrizione

**Allegato:**

- **modulo "Autodichiarazione tariffa fissa DLgs 32"**
- **modulo "ALL centri cottura Autodichiarazione tariffa fissa DLgs 32"**
- **copia "allegato 2 sezione 6 del DLgs 32-2021"**